



Centro di Formazione Regionale C.R.I. della Sicilia

Regolamento

1. COSTITUZIONE E OBIETTIVI

- 1.1. Il “Centro di Formazione Regionale C.R.I. della Sicilia” (di seguito: “Centro”) è un ufficio del Comitato Regionale C.R.I. della Sicilia, presso la cui sede in Palermo è costituito.
- 1.2. Il Centro:
 - a. persegue le finalità di formazione ed aggiornamento di cui allo Statuto della Croce Rossa Italiana;
 - b. promuove e realizza iniziative formative avanzate, organizzando eventi informativi e formativi, campi, seminari e convegni destinati ai Soci della Croce Rossa Italiana ed ai non appartenenti all’Associazione;
 - c. organizza i corsi E.C.M.;
 - d. coordina la formazione somministrata dai Comitati C.R.I. all’interno degli istituti scolastici della regione;
 - e. supporta attivamente gli eventi formativi organizzati dai Comitati Provinciali e Locali C.R.I.;
 - f. certifica la qualità dei corsi;
 - g. usufruisce delle strutture, delle risorse economiche e strumentali, dei mezzi e dei materiali affidati del Comitato Regionale C.R.I.;
 - h. si prefigge di organizzare eventi formativi accreditati dalle competenti strutture della Regione Siciliana.

2. STRATEGIA E FUNZIONAMENTO

- 2.1. Il Consiglio Direttivo Regionale approva a cadenza annuale:
 - a. le linee di indirizzo generali per il funzionamento del Centro;
 - b. il Piano Formativo Regionale;
 - c. il rendiconto delle attività.
- 2.2. Il Consiglio Direttivo Regionale può istituire una sede del Centro presso ogni Comitato C.R.I. della Sicilia. La responsabilità delle sedi territoriali è affidata ad un Socio C.R.I. individuato congiuntamente dal Presidente del Comitato C.R.I. competente e dal Direttore del Centro.

3. DIRETTORE

- 3.1. Il Direttore del Centro è un Socio C.R.I. in possesso di:
 - a. comprovata consapevolezza associativa;
 - b. competenze didattiche ed organizzative;
 - c. pregressa esperienza di docenza in corsi di formazione.
- 3.2. Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo Regionale ed è il responsabile organizzativo del Centro.
- 3.3. Il Direttore:
 - a. predispone, sentita la Commissione Didattica, il Piano Formativo Regionale;



- b. risponde al Presidente ed al Consiglio Direttivo del raggiungimento degli obiettivi di cui al Piano Formativo Regionale;
 - c. predispone il rendiconto annuale delle attività;
 - d. autorizza, dietro conforme parere del competente membro della Commissione Didattica, la pianificazione e lo svolgimento di eventi formativi, ove i Regolamenti C.R.I. ne affidino la competenza al Comitato Regionale;
 - e. vigila sull'osservanza dei regolamenti vigenti e verifica la coerenza e la conformità ad essi degli eventi formativi, ivi compresi quelli organizzati dai Comitati Provinciali e Locali C.R.I.;
 - f. partecipa ai lavori della Commissione Didattica, del Comitato scientifico e del Comitato di coordinamento;
 - g. organizza i servizi del Centro istituiti per il rilascio di attestati, il controllo di qualità dei corsi, la pubblicizzazione degli eventi ed ogni altro supporto all'azione didattico-formativa;
 - h. può svolgere ogni attività a lui delegata dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.
- 3.4. Il Presidente può nominare gruppi e commissioni, composti da esperti di settore, che prestano la loro opera di supporto al Direttore. A tali commissioni, che possono essere istituite anche per elaborare dispense formative ed altro materiale volto alla formazione e all'aggiornamento, da sottoporre al Comitato Scientifico, è parificato il Coordinamento regionale TSSA, come istituito e regolamentato dalle normative in vigore.

4. COMMISSIONE DIDATTICA

- 4.1. La Commissione Didattica, presieduta dal Presidente o da un suo delegato, è composta da Soci C.R.I. che per incarico o per funzione regolamentare adempiono e/o sovrintendono la pianificazione didattica di eventi formativi rivolti ai Soci C.R.I.
- 4.2. La Commissione Didattica è nominata dal Consiglio Direttivo.
- 4.3. La Commissione Didattica:
 - a. pianifica eventi di formazione, di aggiornamento e di approfondimento destinati a Soci C.R.I. e ad esterni all'Associazione;
 - b. coadiuva il Direttore nell'espletamento delle mansioni assegnate, con particolare riguardo alla pianificazione ed allo svolgimento di eventi formativi, nonché all'indicazione dello staff dei docenti.

5. COMITATO SCIENTIFICO

- 5.1. Il Comitato scientifico, presieduto dal Presidente o da un suo delegato, è composto da quattro Soci C.R.I. di elevata professionalità, che posseggono titoli accademici o sono iscritti ad albi professionali o fanno parte di istituzioni universitarie. Ove non si proceda alla nomina del Comitato scientifico, ne fanno parte di diritto i Delegati Tecnici Regionali.
- 5.2. Il Comitato scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo.
- 5.3. Il Comitato scientifico:
 - a. organizza iniziative di ricerca;
 - b. vigila sull'aggiornamento dei protocolli utilizzati negli eventi di formazione;
 - c. valida i programmi degli eventi, le dispense ed ogni altro materiale didattico per la formazione e l'aggiornamento;



d. assolve gli ulteriori compiti, comunque attinenti al ruolo che spetta per natura ad un Comitato scientifico, attribuiti dal Presidente e dal Direttore del Centro.

6. COMITATO DI COORDINAMENTO

- 6.1. Il Comitato di coordinamento, presieduto dal Presidente o da un suo delegato, è composto dai responsabili delle sedi territoriali del Centro, come previsti a norma dell'articolo 2.2. o, in alternativa, dai referenti della formazione dei Comitati C.R.I. istituiti in regione.
- 6.2. Il Comitato di coordinamento svolge funzioni consultive, di verifica dell'andamento delle attività nonché di scambio di esperienze, e costituisce strumento di confronto per supportare i Comitati nelle attività formative, interne ed esterne.
- 6.3. Ove un Comitato C.R.I. non prenda parte al Comitato di coordinamento e non risponda ad una richiesta formativa formulata dall'esterno e/o non abbia le necessarie professionalità per espletarla, le relative iniziative, anche nel suo ambito territoriale, sono svolte dal Centro con l'apporto del personale all'uopo formato e proveniente da uno o più Comitati vicini.

7. COMMISSIONE DI VERIFICA SULLA QUALITÀ DELLA FORMAZIONE

- 7.1. La Commissione di verifica sulla qualità della formazione è composta dal Presidente Regionale o suo delegato (che la presiede) e da quattro Volontari esperti in formazione e didattica, eletti dal Consiglio Direttivo Regionale. Uno dei Volontari è designato in rappresentanza dei Giovani della C.R.I.
- 7.2. La Commissione ha il compito di verificare:
 - a. la qualità degli eventi formativi organizzati dal Centro;
 - b. la rispondenza dei Corsi di Formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana, attivati in tutto il territorio regionale. In tale veste, la Commissione agisce con le modalità ed i poteri di cui all'O.C. 7 dicembre 2011, n. 592/11 e s.m.i.
- 7.3. A cadenza annuale, il Centro rende pubblici i dati statistici sull'andamento degli eventi organizzati.

8. DURATA DEGLI ORGANI E DELLE ALTRE STRUTTURE

- 8.1. Il Direttore del Centro ed i membri delle Commissioni e del Comitato scientifico durano in carica due anni. Essi decadono comunque al momento del rinnovo del mandato del Presidente.
- 8.2. L'azione dei docenti all'interno del Centro è considerata regolare turno di servizio, ai sensi della regolamentazione vigente. Allo stesso modo è considerata l'opera Direttore del Centro ed i membri delle Commissioni e del Comitato scientifico.
- 8.3. L'incarico di Direttore e quello di componente delle Commissioni e del Comitato scientifico, nonché la funzione di membro di gruppo di lavoro o di docente non comportano il riconoscimento di alcun beneficio economico.

9. NORMA TRANSITORIA

- 9.1. Nelle more della ricostituzione degli organi collegiali, tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo Regionale sono adottati dal Presidente Regionale C.R.I., sentito il Consiglio di Presidenza.